Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 13 luglio — Numero 164

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 19 giugno 1921, n. 842, *che introduce nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le nuove e maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento di cui all'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BONOMI — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio finanziario 1920-921.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Personale tecnico dell'Amministrazione

centrale, ecc., stipendi e indennità di residenza in Roma (spese fisse) . . . . 3 ,000 —

Cap. n. 5. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. . . . . 300,000 —

Cap. n. 6. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . . . 5,000 —

Cap. n. 8. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, ecc. . . . . 3,000 —

Cap. n. 9. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie, ecc . . . . 115,000 —

Cap. n. 10. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc. . . . . 120,000 —

Cap. n. 12. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 13. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, ecc. . . . . 337,150 —

Cap. n. 18. Pensioni ordinarie (spese fisse) . . . . 70,000 —

Cap. n. 41. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna, ecc. . . . 35,000 —

Cap. n. 46 (modificata la denominazione). Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gli impianti elettrici ed altri servizi analoghi; compensi al personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato per il servizio delle caldaie a vapore; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero.

Cap. n. 46-*bis* (di nuova istituzione). Spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento presso i circoli di ispezione dell'industria e del lavoro del servizio di vigilanza sugli apparecchi a vapore a norma del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691 . . . . . . 70,000 —

Cap. n. 51. Acquisto manutenzione e riparazioni di materiali, strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali, ecc. . . 20,000 —

Cap. n. 57. Spese ed incoraggiamento per promuovere le organizzazioni del commercio interno, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 58. Stipendio al segretario del museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (Spese fisse) . . . . 500 —

Cap. n. 60. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 61. Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere in Stati esteri, ecc. . . . 100,000 —

Cap. n. 61-*bis* (di nuova istituzione). Spese inerenti alla tenuta del registro delle ditte commerciali all'interno e all'estero . . . . . . 185,000 —

Cap. n. 61-*ter* (di nuova istituzione). Spese inerenti alla raccolta degli elementi e alle indagini statistico economiche sui prezzi e sui mercati ed alla formazione dello speciale Bollettino . . . . 185,000 —

Cap. n. 62. Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe, ecc. . . . . 250,000 —

Cap. n. 62 *bis*. Assegni ed indennità di residenza agli addetti ed agenti commerciali all'estero . . . . 600,000 —

Cap. n. 62 *ter*. Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali, ecc. . . . . 400,000 —

Cap. n. 63-*bis*. Spese varie occorrenti al Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace . . . . . 50,000 —

Cap. n 64. Spese per il commercio estero, ecc. . . 130,000 —

Cap. n. 71. Imballaggio e trasporti di stampati . 156,500 —

Cap n. 72. Campionario vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali, ecc. 8,650 —

Cap. n. 73. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, di mercería, di cordami, ecc. . . . . 200,000 —

Cap. n. 73-*ter*. Amministrazione centrale. Spese varie di ufficio . . . . 380,000 —

Cap. n. 73 VI. Assegni e indennità di missione per addetti ai Gabinetti . . . . 2,000 —

Cap. n. 73-VII. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. . . . . 300,000 —

Cap. n. 73-VIII. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio . . . . . 10,000 —

Cap. n. 73-X. Spese casuali . . . . 5,000 —

Cap. n. 73-XI. Spese per i Consigli o Comitati e le Commissioni di carattere permanente e temporaneo . . . . 20,000 —

Cap. n. 73-XII. Amministrazione centrale. Spese di trasferta, di missione e di ispezioni del personale in genere . . . . 20,000 —

Cap. n. 73-XXII. Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile . . . . 18,800 —

Cap. n. 73-XXIV. Compensi per le costruzioni navali, ecc. . . . . 2,300,000 —

Cap. n. 73 XXVI. Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . . . 336,000 —

Cap n. 73-XXVIII. Spese di trasferta e di missioni del personale delle capitanerie di porto . . 40,000 —

Cap. n. 73-XXIX. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto, ecc. . 70 000 —

Cap. n. 73 XXX. Spese di ufficio e indennità speciali al personale delle capitanerie di porto. . 73,660 —

Cap. n. 73-XXXIV. Acquisto, manutenzione e custodia di beo d'ormeggio, ecc. . . . . 8,000 —

Cap. n. 75 *bis*. Retribuzione al personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . 2,600 —

Cap. n. 75-IV. Indennità da concedersi agli impiegati collocati a riposo, ecc. . . . . 220 —

Cap. n. 88 A (di nuova istituzione). Spese di ogni genere, esclusi i compensi per lavori straordinari, per l'esecuzione della legge 30 settembre 1920, n. 1349, contro gli aumenti eccessivi dei prezzi. . . . . 390,000 —

Cap. n. 88 B (di nuova istituzione). Compensi per lavori o servizi straordinari per l'esecuzione della legge 30 settembre 1920, n. 1349, contro gli aumenti eccessivi dei prezzi . . 110,000 —

Cap. n. 88-*bis*. Rimborso ai delegati commerciali all'estero della perdita di cambio sulle competenze loro spettanti, ecc. . . . . 150,000 —

Cap. n. 88-*ter*-A. Assegni di disponibilità al personale della soppressa Direzione generale per l'aeronautica (art. 4 R. decreto 22 giugno 1920, n. 8?9) . . . . 175 —

Cap. n. 88-V. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse) . 2,000 —

Cap. n. 88-VI. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . . . . 36,500 —

Cap. n. 88-VII-B-3. Spese determinate da provvedimenti aventi per fine la sicurezza della vita umana sul mare . . . . 15,000 —

Cap. n. 110 (aggiunto). Spese di qualsiasi natura per il funzionamento e per i lavori relativi a la Commissione Reale avente l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regime doganale italiano e di stabilire i criteri e le direttive per la stipulazione dei nuovi trattati di commercio . . . . . . 45,000 —

Cap. n. 113 (aggiunto). Spese per l'impianto e il funzionamento dell'osservatorio commerciale, ecc. . . . . 250,000 —

Cap. n. 125 (aggiunto). Spese di ogni genere, esclusi i compensi per lavori straordinari, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 359, concernente il Comitato per le industrie chimiche . . . . 65,000 —

8,605,755 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 44. Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie . . . . 40,000 —

Cap. n. 63-*ter*. Concorso dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Istituto italiano per il commercio internazionale . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 73-XXV. Compenso di navigazione alle navi di carico nazionali in base alla legge 22 giugno 1913, n. 784 . . . . 2,300,000 —

Cap. n. 88-IV A. Spesa pel personale inscritto nel ruolo transitorio degli scrivani, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 25 agosto 1920, n. 1184 . . . . 4,300 —

Cap. n. 88-VII. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, in dipendenza del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 . . . . 25,000 —

Cap. n. 88-VII-C. Premi di assicurazione dei piroscafi viaggianti in servizio sovvenzionato contro i persistenti rischi dipendenti dal cessato stato di guerra . . . . 360,000 —

3,729,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro per l'industria ed il commercio
ALESSIO.

Regio decreto legge 10 giugno 1921, n. 867, ***che concede una sovvenzione alla Società per le tramvie urbane di Reggio Calabria.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa sui proventi delle imposte addizionali, di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'art. 1° del R. decreto-legge 3 maggio 1920, numero 545 una sovvenzione di L. 50 000 (cinquantamila) per ciascuno degli esercizi finanziari 1920-921, 1921-922 e 1922-923 a favore della Società per le tramvie di Reggio Calabria per provvedere alle maggiori spese di esercizio delle tramvie urbane di Reggio Calabria da essa gestite.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 870, ***che aumenta lo stanziamento di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Visto l'art. 14 della legge 23 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921 è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 54. Restituzioni e rimborsi (Tasse affari). + 500,000 —
Cap. n. 155. Restituzione di diritti all'esportazione. + 400,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 859, *che proroga il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, relativo alla esenzione dai dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e Cirenaica, delle barche, reti ed attrezzi da pesca.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata di un anno, e a datare dal 1° maggio 1921, la validità delle disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 860, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, delle barche, delle reti e degli attrezzi da pesca comune, importati dal Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 831. Regio decreto 5 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Collegio di Maria di Castelbuono (Palermo), viene riconosciuto quale istituzione pubblica di beneficenza ed assoggettato alle leggi relative.

N. 844. Regio decreto 5 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile della frazione Sant'Antonio del comune di Murialdo (Genova), viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 852. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica viene approvato lo statuto organico del liceo ginnasio annesso ai RR. Educandati femminili di Napoli.

N. 855. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari e per l'industria edilizia di Pelago, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 856. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Premio Monfalcone » costituita con l'offerta di L. 3000 nominali fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato dal sig. Boccaletti Ettore, viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 857. Regio decreto 16 giugno 1921, col quale sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione colonnello Rutilio De Marchi », costituita coll'offerta di lire tremila nominali fatta dal predetto ufficiale per beneficare in un primo tempo le vedove più bisognose dei militari di truppa del 5° reggimento artiglieria pesante morti nella guerra italo-austriaca e successivamente i militari di truppa del reggimento stesso, viene eretta in Ente morale, ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 874. Regio decreto 9 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro della istruzione pubblica, è riconosciuta come Ente morale la mutualità scolastica di Mistretta (Messina), e ne è approvato il suo statuto organico.

N. 875. Regio decreto 12 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello del tesoro, la istituzione Piano delle Fosse in Foggia è eretta in Ente morale, con la denominazione Magazzini del Piano delle Fosse della città di Foggia, e ne è approvato lo statuto relativo.